



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO**  
SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONI

Il Giudice di Pace avv. Mariagiuseppina Spanò

Sul ricorso ex art 13 D.Lgs n. 72652/16 depositato in data 08/11/2016, proposto da  
app.ta e difeso dall' avv. Lorenza Coldani entrambi elettivamente  
domiciliati in Milano presso lo studio di quest'ultimo in via Bergamo n. 7, procura conferita in  
calce al ricorso.

A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, esaminata la documentazione e sentito il  
procuratore del ricorrente;

ritenuta la tempestività del ricorso e la competenza a decidere;

rilevato che il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione emesso in data 11/10/2016 dal  
Prefetto di Milano e ogni atto consequenziale, illegittimo perchè pervaso da violazione di legge,  
erronea e carente motivazione, violazione direttiva CE 2008/115 e violazione dell'art 19 comma 1  
T.U. immigrazione, per essere oggetto la ricorrente di persecuzione, attese le condizioni della  
Nigeria dove la situazione dei diritti umani è ancora calpestata

Sentito all'udienza il difensore, esaminate le controdeduzioni scritte dell'Ufficio immigrazioni della  
Questura di Milano fatte pervenire con nota informativa a mezzo fax

**OSSERVA**

Premesso che l'adozione di moduli prestampati, conseguente all'utilizzo di strumenti informatici  
per la emanazione di atti amministrativi è conforme alla normativa vigente (D.L.vo n.39 del  
12/2/1993), le doglianze vanno disattese nella piena condivisione dell'orientamento  
giurisprudenziale prevalente in materia di atto amministrativo, ivi compreso il legittimo utilizzo di  
modulistica a scelta multipla da parte della P.A. procedente come nel caso che ci occupa.

La motivazione del provvedimento è del tutto chiara e pienamente condivisibile risulta la  
contestazione mossa al ricorrente con il predetto atto amministrativo.

Ciò che difetta l'atto è la mancanza dell'esame della posizione del cittadino nella sua interezza, atteso che in ogni caso, la ricorrente aveva provveduto, a fare istanza di protezione internazionale.

Benchè sotto il profilo tecnico appare legittimo il comportamento della Prefettura, sotto il profilo sostanziale invece è carente, in questa sede va tenuto conto dell'unico motivo pregnante ed assorbente di ogni altro rilievo, ovvero la inespellibilità ex art 19 comma 1 T.U. Immigrazioni.

Il motivo in tal senso addotto trova pieno ingresso presso questo Decidente attesa la sua fondatezza e sussistenza giuridica-sostanziale a mente delle disposizioni di cui all'art.19 comma 1 L. 286/98 relativo la persecuzione politica ed alla grave crisi e disordini conclamatisi nel paese di provenienza del cittadino straniero dello stato della Nigeria.

La ricorrente è infatti cittadina Nigeriana e nel Paese, ad oggi, è nota la violenta e duratura contrapposizione tra lo Stato ed il Popolo in relazione ai diritti civili dei cittadini e le aberrazioni ed abusi commessi in danno del Paese e delle donne, nonostante fossero state adottate delle risoluzioni ONU e tanto emerge anche dal rapporto Europeo sui conflitti tra stati ed interni di un Paese, elementi questi che devono considerarsi validi ed idonei ad inquadrare la fattispecie prevista dall' art.19 comma 1.

Infatti l'art. 19 comma 1 legge 286/98 dispone che in nessun caso può disporsi la espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza e religione, ovvero di condizioni personali e sociali rifiuto della guerra, di guisa che possa rischiare di essere rinvio in uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Il divieto va riferito anche alla semplice possibilità che lo straniero sia solo un perseguitato, quale ad esempio la cronaca e gli interventi di forze umanitarie, la citata notoria contrapposizione fra le Etnie e/o Stati, elementi che possono e debbono considerarsi idonei a costituire valido riscontro della suesposta difesa, in considerazione del fatto che sarebbe oltremodo difficile e non agevole, stante la loro lontananza dal territorio di appartenenza, reperire prove tecniche delle affermazioni del ricorrente sullo stato persecutorio e ciò in relazione anche alla specialità e alla celerità del giudizio di che trattasi, pur avendo il ricorrente prodotto atti di risoluzione ONU attestanti la situazione di grave e violenta politica del Paese e Amnesty International.

Il motivo è e va dichiarato assorbente di ogni ulteriore motivazione di merito. Per le osservazioni rese, rilevata la esistenza dei presupposti legittimanti, il decreto di espulsione e gli atti consequenziali vanno annullati e di conseguenza non può che ritenersi fondato il ricorso de qua.

In merito all'istanza di gratuito patrocinio, sussistendone i requisiti, lo ammette.



P-Q-M-

Accoglie il ricorso presentato in data 08/11/2016 da

espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 11/10/2016 e notificato alla ricorrente in pari data ed atti consequenziali e, per l'effetto, annulla il decreto de quo

Ammette la ricorrente al gratuito patrocinio e liquida come da separato decreto

Così deciso in Milano il 10/4/2017

avverso il decreto di

Il Giudice di Pace  
Avv. Mariagiusoppina Spanò

